

**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in  
persona di:

dr. Giuseppe Bozza	Presidente
dr. Marcello Colasanto	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti  
allegati, di cui al fascicolo n. **3229/2010**, nella  
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

**C. avv. M.**

in proprio

nei confronti di

**Fallimento Area Maglia srl, in liquidazione, in  
persona del Curatore dr.ssa (omissis)**

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

ritenuto che le contestazioni al provvedimento  
di mancata ammissione del credito professionale  
riguardano:

a) il compenso per l'assistenza professionale  
nel procedimento ex art. 173 c.p.c. (€ 9.496,92);

b) il compenso per l'assistenza professionale  
nella presentazione della seconda domanda di

**IL CASO.it**

concordato, a seguito della rinuncia alla prima (€ 11.599,92);

c) il compenso per la consulenza stragiudiziale (€ 8.308,00);

ritenuto:

a) quanto alla prima voce di compenso, che la prestazione professionale sia stata resa dall'avv.

**IN CASO** nel diretto interesse della persona fisica il cui contegno ha dato luogo all'apertura della procedura di cui all'art. 173 l.f., la quale ha dovuto difendersi per evitare la dichiarazione di fallimento della società e le conseguenti azioni di

responsabilità che verosimilmente avrebbero potuto essere intraprese a suo carico, non certo a difesa di interessi della massa, la cui considerazione avrebbe invece dovuto condurre ad una sollecita trasformazione della procedura di concordato in procedura fallimentare; il legale rappresentante di Area Maglia, infatti, ha dovuto resistere alle contestazioni mossegli dal Commissario giudiziale in relazione a presunti suoi atti di frode, posti in essere in danno della massa dei creditori; per vero, l'attività professionale è stata prestata in condizioni che sin dall'inizio potevano apparire, a un professionista di normali capacità e diligenza,

**0.it**

già tali da non consentire alcun plausibile salvataggio dell'impresa, destinata al fallimento; in tal caso, l'opera del professionista, anziché portare un vantaggio alla massa, ha invece causato un danno, ritardando la dichiarazione di fallimento ed aggravando il passivo, sicché il suo credito non trova alcuna collocazione nel riparto fallimentare, dovendo essere escluso dal passivo concorsuale;

b) quanto alla seconda voce di compenso, che la seconda domanda di concordato è stata presentata come modifica della prima domanda, per ovviare alle contestazioni mosse dal Commissario giudiziale ex art. 173 l.f., ma è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, e ha condotto poi alla dichiarazione di fallimento, revocato il decreto di ammissione successivo alla presentazione della prima domanda, a riprova della inutilità per la massa dell'intera attività svolta per la predisposizione del secondo ricorso, ed ora non sarebbe corretto sottrarre ai creditori quote di attivo per compensare attività rimaste estranee alle finalità concorsuali e risoltesi in un nulla di fatto (cfr., sul punto, Trib Udine 15 ottobre 2008, *Fall.*, 209, 1414; Trib. Milano 20 agosto 2009, *Fall.*, 2009, 1413; Trib. Udine 6 marzo 2010, *Fall.*, 2010, 998) ;

III CASO.it

c) quanto alla terza voce di compenso, che non è stata fornita o allegata nessuna prova, con data certa anteriore al fallimento, né dello svolgimento effettivo e concreto di tale attività, né, a monte, dell'incarico ricevuto;

ritenuto quindi che l'opposizione debba essere rigettata;

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza dell'opponente;

**CASO.it**  
P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

**rigetta** l'opposizione e per l'effetto **conferma** il provvedimento impugnato;

**condanna** l'avv. M. C. al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento Area Maglia srl, in liquidazione, liquidate in complessivi e forfetari € 1.800,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 30.9.2010.

Il Presidente.